

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1815/76 DELLA COMMISSIONE**

del 27 luglio 1976

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76<sup>(5)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione antic-

pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/75<sup>(7)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75<sup>(9)</sup>, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(10)</sup>;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(7) GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 57.

(8) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

(9) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

(10) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	4,26 <sup>(1)</sup>	2,76 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
11.01 C	Farina d'orzo <sup>(2)</sup>	47,61	42,61
11.01 D	Farina d'avena <sup>(2)</sup>	32,11	27,11
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso <sup>(2)</sup>	53,56	48,56
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso <sup>(2)</sup>	30,02	27,52
11.01 F	Farina di riso <sup>(2)</sup>	44,38	41,88
11.01 G	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco o di riso <sup>(2)</sup>	38,56	36,06
11.02 A II	Semole e semolini di segala <sup>(2)</sup>	78,44	73,44
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo <sup>(2)</sup>	47,61	42,61
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena <sup>(2)</sup>	32,11	27,11
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra <sup>(2)</sup>	53,56	48,56
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra <sup>(2)</sup>	53,56	48,56
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso <sup>(2)</sup>	30,02	27,52
11.02 A VI	Semole e semolini di riso <sup>(2)</sup>	44,38	41,88
11.02 A VII	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco o riso <sup>(2)</sup>	38,56	36,06
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo <sup>(2)</sup>	40,37	37,87
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	17,86	15,36
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena <sup>(2)</sup>	29,61	27,11
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo <sup>(2)</sup>	40,37	37,87
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena <sup>(2)</sup>	29,61	27,11

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) <sup>(2)</sup>	53,65	51,15
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala <sup>(2)</sup>	56,76	54,26
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco <sup>(2)</sup>	45,67	43,17
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo o avena <sup>(2)</sup>	59,06	56,56
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) <sup>(2)</sup>	64,04	61,54
11.02 C II	Cereali perlati di segala <sup>(2)</sup>	67,78	65,28
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo <sup>(2)</sup>	64,18	59,18
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena <sup>(2)</sup>	26,60	24,10
11.02 C V	Cereali perlati di granturco <sup>(2)</sup>	45,67	43,17
11.02 C VI	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena o granturco <sup>(2)</sup>	59,06	56,56
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) <sup>(2)</sup>	41,73	39,23
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala <sup>(2)</sup>	44,12	41,62
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo <sup>(2)</sup>	26,64	24,14
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena <sup>(2)</sup>	17,86	15,36
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco <sup>(2)</sup>	30,02	27,52
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena o granturco <sup>(2)</sup>	38,56	36,06
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo <sup>(2)</sup>	26,64	24,14
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena <sup>(2)</sup>	17,86	15,36
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo <sup>(2)</sup>	52,34	47,34
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena <sup>(2)</sup>	35,12	30,12
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) <sup>(2)</sup>	74,23	69,23
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala <sup>(2)</sup>	78,44	73,44
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco <sup>(2)</sup>	53,56	48,56
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso <sup>(2)</sup>	76,12	71,12

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 E II d) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco o riso ad esclusione dei fiocchi di riso <sup>(2)</sup>	68,63	63,63
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) <sup>(3)</sup>	74,23	69,23
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala <sup>(3)</sup>	78,44	73,44
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo <sup>(3)</sup>	47,61	42,61
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena <sup>(3)</sup>	32,11	27,11
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco <sup>(3)</sup>	53,56	48,56
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso <sup>(3)</sup>	44,38	41,88
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco o riso <sup>(2)</sup>	38,56	36,06
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	33,85	28,85
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	25,24	20,24
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	6,76	1,26 <sup>(5)</sup>
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	37,90	17,90 <sup>(5)</sup>
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	60,44	40,44 <sup>(5)</sup>
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	77,46	68,46
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	60,15	51,15
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	51,13 <sup>(4)</sup>	42,13
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	40,48	31,48
11.07 B	Malto torrefatto	45,69 <sup>(4)</sup>	36,69
11.08 A I	Amido di granturco	37,90	20,90
11.08 A II	Amido di riso	66,86	41,36
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	57,61	40,61
11.08 A IV	Fecola di patate	37,90	20,90

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	37,90	10,45 <sup>(5)</sup>
11.09	Glutine anche allo stato secco, di frumento (grano)	223,84	73,84
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro <sup>(3)</sup> , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	107,26	27,26
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro <sup>(3)</sup> , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	75,90	20,90
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	107,26	27,26
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	75,90	20,90
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	8,92	8,92
23.02 A I b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso	28,51	28,51
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	7,13	7,13
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	28,51	28,51
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	175,96	25,96

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, alla stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 2755/75 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(5)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.